



PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI  
DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE



REGIONE  
LAZIO

**COMMISSARIO DELEGATO  
PER IL SUPERAMENTO DELL'EMERGENZA IN CONSEGUENZA DEGLI EVENTI CALAMITOSI CHE  
HANNO COLPITO IL TERRITORIO DELLA REGIONE LAZIO NEL PERIODO  
DAL 30 OTTOBRE AL 30 NOVEMBRE 2019  
(O.C.D.P.C. n. 700 del 8 settembre 2020)**

Ai Sindaci dei  
Comuni della Regione Lazio

Oggetto: disposizioni relative alla ricognizione dei fabbisogni concernenti il patrimonio privato e le attività economiche e produttive di cui all'art. 2 dell'OCDPC n. 700/2020 riconducibili all'art. 25 comma 2 lett. c), d) ed e) del d.lgs n. 1/2018.

L'OCDPC n. 700 del 8 settembre 2020, prevede che lo scrivente Commissario Delegato, *ai fini della valutazione dell'impatto effettivo degli eventi calamitosi* che hanno colpito la Regione Lazio nel periodo dal 30 ottobre al 30 novembre 2019, identifichi gli interventi più urgenti di cui al comma 2, lettere c), d) ed e) dell'articolo 25 del decreto legislativo 2 gennaio 2018 n.1.

Per quanto concerne le misure a favore del patrimonio privato e delle attività produttive, l'articolo 3 dell'OCDPC 700/2020 prevede che *"Al fine di valutare le prime misure di immediato sostegno al tessuto economico e sociale nei confronti della popolazione e delle attività economiche e produttive direttamente interessate dagli eventi calamitosi citati in premessa, di cui all'articolo 25, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018, il Commissario delegato definisce la stima delle risorse a tal fine necessarie, sulla base della modulistica allegata alla presente ordinanza e secondo i seguenti criteri e massimali:*

- *per attivare le prime misure economiche di immediato sostegno al tessuto sociale nei confronti dei nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa risulti compromessa, a causa degli eventi in rassegna, nella sua integrità funzionale, nel limite massimo di € 5.000,00;*
- *per l'immediata ripresa delle attività economiche e produttive sulla base di apposita relazione tecnica contenente la descrizione delle spese a tal fine necessarie, nel limite massimo di € 20.000,00, quale limite massimo di contributo assegnabile ad una singola attività economica e produttiva."*

Inoltre, l'articolo 2, comma 6 prevede che *"La modulistica di cui al comma 3 può essere utilizzata anche per la ricognizione da effettuare con riferimento all'art. 25, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1."*

L'art. 25 comma 2 lett. e) riguarda, tra l'altro, il ripristino delle strutture e delle infrastrutture private, danneggiate, nonché i danni subiti dalle attività economiche e produttive.

I contributi di cui al primo punto sono riconosciuti solo nella parte eventualmente non coperta da polizze assicurative e, nel caso di misure riconosciute ai sensi dell'articolo 25, comma 2,



REGIONE  
LAZIO



**COMMISSARIO DELEGATO  
PER IL SUPERAMENTO DELL'EMERGENZA IN CONSEGUENZA DEGLI EVENTI CALAMITOSI CHE  
HANNO COLPITO IL TERRITORIO DELLA REGIONE LAZIO NEL PERIODO  
DAL 30 OTTOBRE AL 30 NOVEMBRE 2019  
(O.C.D.P.C. n. 700 del 8 settembre 2020)**

lettera e), del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, costituiscono anticipazioni sulle medesime, nonché su eventuali future provvidenze a qualunque titolo previste.

Relativamente al patrimonio privato la ricognizione comprende: il ripristino dei danni all'abitazione principale, abituale e continuativa, ad una o più pertinenze dell'abitazione principale, alle parti comuni di un edificio residenziale, alle aree e fondi esterni se funzionali all'accesso agli immobili, la sostituzione o il ripristino dei beni mobili distrutti o danneggiati strettamente indispensabili, il ripristino dei danni a immobili sede legale e/o operativa di associazioni o società senza scopo di lucro e di proprietà della stessa, ad una o più pertinenze degli immobili sede legale e/o operativa di associazioni o società senza scopo di lucro e a sostituzione o il ripristino dei beni mobili distrutti o danneggiati strumentali all'esercizio dell'attività dell'associazioni o società senza scopo di lucro e di proprietà della stessa.

Non rientrano nella ricognizione e sono esclusi dal contributo i seguenti danni: danni a immobili di proprietà di una persona fisica o di un'impresa destinati alla data dell'evento calamitoso all'esercizio di un'attività economica e produttiva, ovvero destinati a tale data all'uso abitativo se la proprietà di tali immobili faccia comunque capo ad un'impresa; danni alle pertinenze, ancorché distrutte o dichiarate inagibili, nel caso in cui le stesse si configurino come distinte unità strutturali rispetto all'unità strutturale in cui è ubicata l'abitazione; danni ad aree e fondi esterni al fabbricato, non direttamente funzionali all'accesso al fabbricato; danni ai fabbricati, o loro porzioni, realizzati in violazione delle disposizioni urbanistiche ed edilizie, ovvero in assenza di titoli abilitativi o in difformità agli stessi, salvo che, alla data dell'evento calamitoso, in base alle norme di legge siano stati conseguiti in sanatoria i relativi titoli abilitativi; danni ai fabbricati che, alla data dell'evento calamitoso, non risultino iscritti al catasto fabbricati o per i quali non sia stata presentata apposita domanda di iscrizione a detto catasto entro tale data; danni ai fabbricati che, alla data dell'evento calamitoso, risultavano collabenti o in corso di costruzione; danni ai beni mobili registrati.

Con riferimento alle attività economiche e produttive la ricognizione comprende: il ripristino strutturale e funzionale dell'immobile danneggiato sede dell'attività (o che costituisce attività), il ripristino dei danni ad aree e fondi esterni con interventi funzionali all'immediata ripresa della capacità produttiva dell'attività, il ripristino dei danni alle pertinenze che siano direttamente funzionali all'immediata ripresa della capacità produttiva, la delocalizzazione dell'immobile distrutto o danneggiato e dichiarato inagibile sede dell'attività (o che costituisce attività) tramite affitto di immobile o soluzione temporanea in altro sito, il ripristino o sostituzione dei macchinari e delle attrezzature distrutte o danneggiate, l'acquisto di scorte di materie prime, semilavorati e prodotti finiti danneggiati o distrutti e non più utilizzabili, il ripristino o sostituzione di arredi locali ristoro e relativi elettrodomestici strettamente connessi all'immediata ripresa della capacità produttiva dell'attività economica e produttiva ed indispensabili per legge.

Non rientrano nella ricognizione e sono esclusi dal contributo i seguenti danni: danni alle pertinenze, ancorché distrutte o dichiarate inagibili, nel caso in cui le stesse si configurino come distinte unità strutturali rispetto all'immobile in cui ha sede l'attività







**COMMISSARIO DELEGATO  
PER IL SUPERAMENTO DELL'EMERGENZA IN CONSEGUENZA DEGLI EVENTI CALAMITOSI CHE  
HANNO COLPITO IL TERRITORIO DELLA REGIONE LAZIO NEL PERIODO  
DAL 30 OTTOBRE AL 30 NOVEMBRE 2019  
(O.C.D.P.C. n. 700 del 8 settembre 2020)**

economica e nel caso non siano direttamente funzionali all'attività stessa, danni ad aree e fondi esterni al fabbricato in cui ha sede l'attività economica, tranne che per le finalità di cui all'art. I, comma 3 dell'O.C.D.P.C. n. 674/2020, danni ai fabbricati, o a loro porzioni, realizzati in violazione delle disposizioni urbanistiche ed edilizie, ovvero in assenza di titoli abilitativi o in difformità agli stessi, salvo che, alla data dell'evento calamitoso, in base alle norme di legge siano stati conseguiti in sanatoria o in condono i relativi titoli abilitativi, danni ai fabbricati che, alla data dell'evento calamitoso, non risultino iscritti al catasto fabbricati o per i quali non sia stata presentata apposita domanda di iscrizione a detto catasto entro tale data, danni ai fabbricati che, alla data dell'evento calamitoso, risultavano collabenti o in corso di costruzione, beni mobili registrati, tranne che per le finalità di cui all'articolo I, comma 3, dell'ordinanza n. 674/2020.

L'art. I, comma 2 dell'Ordinanza n. 700/2020 dispone che *“Per l'espletamento delle attività di cui alla presente ordinanza il Commissario delegato, che opera a titolo gratuito, può avvalersi della collaborazione delle strutture e degli uffici regionali, provinciali, comunali, delle unioni montane e delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, nonché individuare soggetti attuatori, ivi compresi i consorzi di bonifica e le società a capitale interamente pubblico partecipate dagli enti locali interessati, che agiscono sulla base di specifiche direttive, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica”*.

Al fine di garantire la massima attenzione nei confronti della popolazione coinvolta i Sindaci dei Comuni della Regione Lazio sono stati nominati dal Commissario quali Soggetti Attuatori per l'espletamento delle attività di ricognizione di cui trattasi. Pertanto, con la presente, si trasmette, a titolo di notifica, il Decreto n. B00020 del 26.01.2021, con il quale le S.V. sono state nominate Soggetti Attuatori per l'attività di ricognizione dei fabbisogni, di cui sopra.

Pertanto, si chiede di provvedere alle attività di ricognizione, secondo le procedure di seguito riportate, garantendo la massima diffusione verso i cittadini.

Tale avviso dovrà essere pubblicato con l'indicazione della data del 10/03/2021 quale termine ultimo, a pena di esclusione, per la presentazione delle schede debitamente compilate dagli interessati. Di tale pubblicazione il Soggetto Attuatore dovrà dare informazione alla struttura del Commissario Delegato, trasmettendo all'indirizzo PEC [emergenzanovembre2019@regione.lazio.legalmail.it](mailto:emergenzanovembre2019@regione.lazio.legalmail.it) il link alla pagina internet sulla quale l'Avviso è stato pubblicato.

Il Comune provvederà alla ricezione e protocollazione delle schede BI “Ricognizione dei danni subiti e domanda di contributo per l'immediato sostegno alla popolazione” e delle schede CI “Ricognizione dei danni subiti e domanda di contributo per l'immediata ripresa delle attività economiche e produttive” e dopo aver verificato tutto quanto dichiarato nelle schede stesse provvederà alla compilazione di una tabella riepilogativa secondo gli allegati schemi (tabella BI e tabella CI), nelle quale saranno distinte le istanze ritenute ammissibili.





**COMMISSARIO DELEGATO  
PER IL SUPERAMENTO DELL'EMERGENZA IN CONSEGUENZA DEGLI EVENTI CALAMITOSI CHE  
HANNO COLPITO IL TERRITORIO DELLA REGIONE LAZIO NEL PERIODO  
DAL 30 OTTOBRE AL 30 NOVEMBRE 2019  
(O.C.D.P.C. n. 700 del 8 settembre 2020)**

Le tabelle riepilogative, debitamente compilate, dovranno essere trasmesse all'indirizzo di posta elettronica certificata dello scrivente Commissario Delegato [emergenzanovembre2019@regione.lazio.legalmail.it](mailto:emergenzanovembre2019@regione.lazio.legalmail.it) entro e non oltre il 31/03/2021.

Tutto ciò premesso e precisato che tali attività ricognitive non costituiscono riconoscimento automatico dei finanziamenti per il ristoro degli stessi, si trasmette in allegato il modello di avviso con le schede da utilizzare per la ricognizione dei fabbisogni sopra descritti.

Si fa presente che, per qualsiasi chiarimento, l'Ufficio di Supporto al Commissario Delegato può essere contattato ai seguenti recapiti:

- Segreteria – 0651684700 / 0651684481
- PEC – [emergenzanovembre2019@regione.lazio.legalmail.it](mailto:emergenzanovembre2019@regione.lazio.legalmail.it)
- MAIL – [maltemponovembre2019@regione.lazio.it](mailto:maltemponovembre2019@regione.lazio.it)

Tutta la documentazione utile in merito all'O.C.D.P.C. 700/2020 può essere consultata alla seguente pagina web <http://www.regione.lazio.it/rl/maltemponovembre2019/>.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA  
REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE  
IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO  
(Carmelo Tulumello)

Allegato 1 – OCDPC 700 del 8 settembre 2020

Allegato 2 – Decreto del Commissario Delegato n. B00020 del 26.01.2021

Allegato 3 – Modello di avviso

Allegato 4 – Scheda B I

Allegato 5 – Scheda C I

Allegato 6 – Tabella riassuntiva domande B I

Allegato 7 – Tabella riassuntiva domande C I

